

2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati da una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽¹⁾.

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti.

Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

⁽¹⁾ GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.